

SCHEDA 17

LE ANNOTAZIONI RELATIVE AL FERMO AMMINISTRATIVO.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 98/2017 la gestione delle pratiche relative al fermo amministrativo dei veicoli (iscrizione, cancellazione della sospensione e cancellazione/revoca del fermo) deve essere effettuata d'ufficio, a cura dei Concessionari e degli Agenti per la riscossione, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo dell'applicativo SW denominato "Copernico 3 per i Concessionari".

Pertanto, dal 1 gennaio 2020, non è quindi più possibile richiedere le iscrizioni di Fermo direttamente agli Sportelli degli Uffici PRA; analogamente devono essere effettuate esclusivamente on line le cancellazioni conseguenti all'emissione di provvedimento di sgravio per indebito, di annullamento dell'iscrizione per trascrizione di atto di vendita con data anteriore alla data di iscrizione del fermo.

L' art. 2, comma 7, del d.l.vo. n. 98/2017 prevede che anche i provvedimenti di revoca del Fermo debbano essere comunicati direttamente, tramite collegamento telematico, al Ministero dei Trasporti e al PRA dai Concessionari della riscossione.

Dubbi erano sorti in merito all'assoggettamento o meno di tali operazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo, in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 2, del sopra richiamato d.l.vo n. 98/2017 dispone che la nuova imposta di bollo unificata debba essere applicata in misura tale da assicurare che sia garantito, a seguito dell'unificazione dei documenti, il medesimo gettito di imposta di bollo previsto a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio.

D'altro canto, a parere di ACI, l'introduzione del nuovo processo che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA - facendo venir meno la presentazione di una specifica nota di richiesta presentata dalla parte ai fini della cancellazione del fermo e non dando luogo all'emissione del DU - fa venire meno il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di bollo.

Tra l'altro, non ricorrerebbero, in questo caso, neanche i sopra citati limiti all'invarianza del gettito, dal momento che l'iscrizione e la cancellazione del Fermo amministrativo costituisce un processo totalmente nuovo rispetto a quello vigente fino al 31/12/2019.

In considerazione dei dubbi sopra esposti , ACI ha ritenuto necessario chiedere un parere all'Agenzia delle Entrate, competente in materia di riscossione dell'imposta di bollo.

In attesa di tale parere, con lett. circ. n. 31/12/2019, ACI aveva disposto che le richieste di cancellazione per revoca del provvedimento di Fermo continuassero ad essere richieste al PRA dalla parte interessata (o tramite gli STA privati) con il versamento dell'imposta di bollo.

Con pec del 28/2/2020, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello di ACI n. 956-2286/2019 del 2/12/2019, ha definitivamente chiarito che , accogliendo l'interpretazione sostenuta da ACI, con le modalità di comunicazione telematica previste dall'art. 2, comma 7, del d.l.vo n. 98/2017, venendo a mancare l'istanza del contribuente diretta a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (come previsto dall'art. 3 della tariffa parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972) viene a mancare il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di bollo.

Pertanto, alla luce di quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate, anche le annotazioni del provvedimento di revoca del Fermo amministrativo non dovranno più essere richieste agli Sportelli del PRA, a cura della parte, ma dovranno essere comunicate d'ufficio al PRA per via telematica dai Concessionari, utilizzando la sopra citata applicazione "*Copernico 3 per i Concessionari*".

Al riguardo, con lettera circolare prot. n. 11 del 4 marzo 2020, ACI ha diramato le necessarie istruzioni operative inerenti la gestione di tali comunicazioni d'ufficio e l'entrata in vigore delle stesse. Detta lettera circolare è reperibile sul sito tematico STA "Informative e lettere circolari, accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al dominio ACI, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Infine, si fa presente che rimangono, invece, invariate le modalità di annotazione della sospensione del fermo amministrativo, che continueranno a essere richieste su istanza della parte allo STA con assolvimento dell'imposta di bollo.